



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, FATTO A VARSAVIA IL 12 SETTEMBRE 2002

Art. 4 (Protocollo aggiuntivo)

Accordo ad essere vincolati

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa nonche' di altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione; quest'ultimi possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante: a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, oppure b. la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli Stati firmatari della Convenzione possono firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o depositare uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione soltanto se hanno espresso, precedentemente o contemporaneamente, il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione. 3. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Versione in vigore dal 7 aprile 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

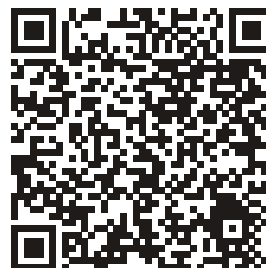
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002
Estremi	Legge 30 marzo 2023, n. 37
Partizione	Protocollo aggiuntivo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-37-2023/protocollo-aggiuntivo-art-4-accordo-ad-essere-vincolati>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it